

## GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, 21 maggio 1988, Prot. n. 17914/86 CA, *Demolizione della Chiesa Parrocchiale Y* (Comitato per il mantenimento della Chiesa parrocchiale Y - Congregazione per il Clero).\*

SUPREMUM SIGNATURAE  
APOSTOLICAE TRIBUNAL

Prot. n. 17914/86 CA  
Demolitionis Ecclesiae Paroecialis Y  
(Consilium pro servanda Ecclesia Paroecialis Y - Congregatio pro Clericis)

Incid.: recursus adversus decretum re-  
iectionis ex parte Congressus Huius Su-  
premi Tribunalis.

## DECRETUM DEFINITIVUM

IOANNE PAULO PP. II, feliciter re-  
gnante, Pontificatus Dominationis Suae  
anno X, die 21 maii 1988, Supremum Si-  
gnaturae Apostolicae Tribunal, videntibus  
Em.mis ac Rev.mis PP.DD Aurelio Sabattani,  
*Praefecto*, Bernardino Gantin,  
Opilio Rossi, *Ponente*, Rogerio Etchegaray  
et Aloisio Dadaglio, in causa N, Demolitionis  
Ecclesiae Paroecialis Y, inter recurrentem  
Consilium pro servanda Ecclesia Paroecialis  
Y, repraesentatum per procuratorem Adv.  
Carolus Tricerri, et resistantem Congregationem  
pro Clericis, repraesentatam per Adv.tum  
Publicae Administrationis, Conradum  
Bernardini, interveniente in causa Rev.  
mo P. Francisco D'Ostilio, OFM Conv.,

SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Prot. n. 17914/86 CA  
Demolizione della Chiesa Parrocchiale Y  
(Comitato per il mantenimento della  
Chiesa parrocchiale Y - Congregazione  
per il Clero)

Incid.: ricorso contro il decreto di riget-  
to da parte del Congresso di questo Su-  
premo Tribunale.

## DECRETO DEFINITIVO

Essendo Giovanni Paolo II felicemente  
regnante, nell'anno X del suo Pontifica-  
to, il 21 maggio 1988, il Supremo Tribu-  
nale della Segnetura Apostolica, essendo  
giudici gli Eminentissimi e Reverendis-  
simi Signori Aurelio Sabattani, *Prefetto*,  
Bernardin Gantin, Opilio Rossi, *Ponen-  
te*, Roger Etchegaray e Luigi Dadaglio,  
nella causa N, della Demolizione della  
Chiesa Parrocchiale Y, fra il ricorren-  
te Comitato per il mantenimento della  
Chiesa parrocchiale Y, rappresentato dal  
procuratore, Avv. Carlo Tricerri, e il re-  
sistente, la Congregazione per il Clero,  
rappresentata dall'Avv. della Pubblica  
Amministrazione, Corrado Bernardini,  
intervenendo nella causa il Rev.mo P.

\* Vedi dopo la sentenza il commento di JAVIER CANOSA, *L'impugnazione del decreto di demolizione di una chiesa parrocchiale da parte di un gruppo di fedeli*.

Promotore Iustitiae, hoc tulit definitivum Decretum.

Francesco d'Ostilio, OFM Conv., Promotore di Giustizia, ha emesso questo Decreto definitivo.

#### FACTISPECIES

1. Exc.mus Episcopus N, decreto diei 29 aprilis 1985, fidelibus paroeciae Y in civitate N (Z) significavit suam decisionem supprimendi dictam paroeciam et communitatem paroecialem tribus proximioribus paroeciis assignandi, simulque non amplius ad cultum divinum adhibendi aedificium eiusdem ecclesiae.

2. Multae quidem personae, quarum maxima pars fidelium eidem supprimendae paroeciae adscriptorum, "Consilium pro servanda Ecclesia Y" constituerunt. Tunc enim D.nus V et W, Praeses et Secretarius praefati Consilii, nomine ipsius Consilii membrorum, die 9 maii 1985, ad Ordinarium N recurrebant adversus paroeciae divisionem et ecclesiae paroecialis abolitionem.

3. Recursum exhibitum reiecit Exc.mus Episcopus N, die 22 maii 1985, significans recurrentes ius habere adversus suam decisionem recurrendi ad Congregationem pro Clericis. Consilium vero recurrit, die 5 iunii 1985, ad Congregationem pro Clericis, quae, die 15 februarii 1986, decrevit quaestionem remittendam esse conscientiae et prudentiae sacerdotali Episcopi, qui tamen agere debet in obsequio praescriptis Codicis Iuris Canonici.

4. Consilium, per suum constitutum Patronum Adv.tum Carolum Tricerri, die 7 martii 1986, interposuit recursum

#### FATTISPECIE

1. L'Ecc.mo Vescovo di N, mediante decreto del 29 aprile 1985, comunicò ai fedeli della parrocchia Y nella città di N (Z), la sua decisione di sopprimere detta parrocchia e di assegnare la comunità parrocchiale alle tre parrocchie più vicine, e allo stesso tempo, di non usare più per il culto divino l'edificio della medesima chiesa.

2. Tuttavia molte persone, tra le quali la maggior parte dei fedeli della parrocchia che doveva essere soppressa, costituirono il "Comitato per il mantenimento della Chiesa parrocchiale Y". Poi i Signori V e W, Presidente e Segretario del Comitato menzionato, a nome dei membri dello stesso Comitato, ricorsero il 9 maggio 1985 all'Ordinario di N. contro la divisione della parrocchia e contro l'abolizione della chiesa parrocchiale.

3. L'Ecc.mo Vescovo di N, il 22 maggio 1985, rigettò il ricorso presentato comunicando che i ricorrenti avevano diritto di ricorrere contro la sua decisione alla Congregazione per il Clero. Dunque, in data 5 giugno 1985, il Comitato ricorse alla Congregazione per il Clero, la quale, il 15 febbraio 1986, decretò che la questione dovesse essere rimessa alla coscienza e prudenza sacerdotale del Vescovo, il quale comunque deve agire osservando le disposizioni del Codice di Diritto Canonico.

4. Contro la decisione della Congregazione per il Clero, il Comitato, tramite il suo Patrono designato, l'Avv. Carlo Tri-

Sectioni Alterae Huius Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae adversus decisionem Congregationis pro Clericis. Et Publicae Administrationis Patronus, Adv.tus Conradus Bernardini, die 25 martii 1986, exceptionem proposuit ob defectum capacitatis iuridicae et legitimationis activae Consilii recurrentis. Hoc Supremum Tribunal invitavit Adv.tum Carolum Tricceri ut peculiari modo ea in lucem poneret quae legitimationem activam recurrentis respiciebant, et ipse ad rem, die 9 aprilis 1986, proprium memoriale exhibuit.

5. Perpensis deductionibus a partium Patronis expositis et considerato voto a Rev.mo Promotore Iustitiae exarato, Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, in Congressu diei 29 aprilis 1986, decrevit ut, ad normam art. 113 *Normarum specialium*, executio impugnatae decisionis suspenderetur, donec definitiva decisio super recursu ab Hoc Supremo Tribunali lata fuerit.

6. Attenta enim gravitate quaestionis de legitimitate activa Consilii recurrentis, Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, die 11 iunii 1986, votum postulavit circa rem a Pontificia Commissione Codici Iuris Canonici authentice interpretando, quae, sequenti dubio proposito: "Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis, de qua in can. 299, § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum Episcopi dioecesiani", responsum, die 29 aprilis 1987, dedit: "NEGATIVE, qua coetus; AFFIRMATIVE, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi

cerri, interpose ricorso il 7 marzo 1986 alla Seconda Sezione di questo Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica. Anche l'Avv. Corrado Bernardini, Patrono della Pubblica Amministrazione, il 25 marzo 1986, propose l'eccezione di mancanza di capacità giuridica e di legittimazione attiva del Comitato ricorrente.

Questo Supremo Tribunale invitò l'Avv. Carlo Tricceri ad illustrare in modo speciale ciò che riguardava la legittimazione attiva del ricorrente, ed egli, il 9 aprile 1986, presentò il proprio memoriale.

5. Valutate le deduzioni esposte dai Patroni delle parti e considerato il voto preparato dal Rev.mo Promotore di Giustizia, questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel Congresso del 29 aprile 1986 decretò che, a norma dell'art. 113 delle *Normae speciales*, si sospendesse l'esecuzione dell'impugnata decisione, fino a quando fosse emanata da questo Supremo Tribunale la decisione definitiva circa il ricorso.

6. Vista infatti l'importanza della questione circa la legittimazione attiva del Comitato ricorrente, in data 11 giugno 1986, questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica chiese un parere alla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico circa il seguente dubbio: "Se un gruppo di fedeli, sprovvisto non soltanto di personalità giuridica ma privo anche del riconoscimento, di cui nel can. 299, § 3, abbia legittimazione attiva per proporre ricorso gerarchico contro un decreto del vescovo diocesano". [La Pontificia Commissione per la interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico] diede la risposta il 29 aprile 1987: "NEGATIVAMENTE, in quanto

sint. In aestimatione huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet”.

7. Praefatum responsum authenticum cum patronis partium Hoc Supremum Tribunal communicavit et invitavit Adv.tum Carolum Tricceri ut demonstraret gravamen quod unusquisque recurrentium passus esset ob decisionem impugnatam necnon gravitatem huius gravaminis ita ut constaret de “interesse” ad actionem exercendam.

Memorialibus, hac de re, a patronis, necnon voto pro rei veritate a Rev.mo Promotore Iustitiae denuo exaratis, Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, in Congressu, die 9 februarii 1988, habito, decrevit: “Rekursus a Consilio pro servanda ecclesia paroeciali Y in civitate N, die 7 martii 1987, exhibitus, considerari nequit, ob defectum legitimationis activae, seu personae standi in iudicio, ex parte Consilii recurrentis, neque considerari potest, in casu, recursus, quatenus a singulis fidelibus propositus”.

8. Adversus hoc decretum Patronus recurrentis, die 3 martii 1988, recursum interposuit ad normam art. 116 *Normarum specialium* ad Collegium Iudicans, de quo Nobis est decernere: “An recursus admittendus sit ad disceptationem, necne”.

#### IN IURE

9. In Ecclesia, praeter personas physicas, sunt etiam personae iuridicae (cf. cann.113, § 2; 114; 116; 118), quae haud

gruppo; AFFERMATIVAMENTE, in quanto singoli fedeli, che agiscono sia individualmente che congiuntamente, purché abbiano subito realmente un gravame. Nella stima di questo gravame, è necessario che il giudice goda di un’adeguata discrezionalità”.

7. Questo Tribunale Supremo comunicò la predetta risposta autentica ai patroni delle parti e invitò l’Avv. Carlo Tricceri a dimostrare il gravame subito da ciascuno dei ricorrenti a motivo della decisione impugnata così come la consistenza di questo gravame in modo che constasse l’“interesse” per esercitare l’azione.

Una volta che su tale questione furono prodotti nuovamente i memoriali dai patroni e il voto in difesa della verità da parte del Rev.mo Promotore di Giustizia, questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel Congresso svoltosi il 9 febbraio 1988, decretò: “Il ricorso presentato il 7 marzo 1987 dal Comitato per il mantenimento della Chiesa parrocchiale Y nella città di N, non può essere considerato per difetto di legittimazione attiva ossia della capacità processuale da parte del Comitato ricorrente, né, nel caso specifico, può essere preso in considerazione il ricorso in quanto proposto dai singoli fedeli”.

8. Contro questo decreto, il Patrono del ricorrente, il 3 marzo 1988, in conformità con l’art. 116 delle *Norme speciali* interpose ricorso al Collegio giudicante, sul quale [ricorso] spetta a Noi decidere: “Se il ricorso debba essere ammesso alla discussione o no”.

#### IN DIRITTO

9. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, vi sono anche persone giuridiche (cf. cann. 113 § 2, 114, 116, 118), le quali,

dubie ministerium vel officium iudicis legitime invocare possunt, modo legitimationem ad causam, seu legitimationem activam habeant.

10. Personae physicae, sive sint baptizatae sive non baptizatae, agere possunt in iudicio (cf. can. 1476): nam non amplius requiritur ut quis sit baptizatus ad agendum. Recurrere enim possunt personae physicae coetum constituentes, quamvis non sint baptizatae, sive singillatim sive coniunctim agentes, quo in casu habetur litisconsortium activum, et agere possunt per se vel per suum legitimum procuratorem.

11. Personae iuridicae, constitutae aut ex ipso iuris praescripto aut ex speciali competentis auctoritatis concessione per decretum data (cf. can. 114, § 1), sive sint publicae sive sint privatae (cf. cann. 116; 118), recurrere possunt in iudicio.

Nullus autem christifidelium coetus, privata inter se conventionem inita (cf. cann. 215; 299, § 1) constitutus, agnoscitur in Ecclesia (cf. can. 299, § 3), nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica competente, de qua in can. 312, § 1, sint probata. Statutorum vero probatio non immutat naturam privatam coetus, qui caret personalitate iuridica et hanc solummodo acquirit per decretum formale (cf. can. 322, § 1) auctoritatis competentis (cf. can. 312, § 1).

Talis enim christifidelium coetus non est in Ecclesia persona iuridica, publica aut privata (cf. cann. 114; 118), immo et recognitionis expertus est, de qua in can. 299, § 3; est tantummodo consociatio fidelium privata, quae existentiam habet ex libera sociorum voluntate. Huic autem christifidelium coetui non agnoscitur, qua coetus, capacitas in iudicio recurrenti.

senza dubbio, possono invocare legittimamente il ministero o l'ufficio del giudice, purché abbiano legittimazione in causa o legittimazione attiva.

10. Le persone *fisiche*, battezzate o no, possono agire in giudizio (cf. can. 1476), poiché non è più richiesto per agire in giudizio che una persona sia battezzata. Possono infatti ricorrere persone fisiche costituenti un gruppo, ancorché non siano battezzate, agendo individualmente o congiuntamente, nel qual caso si ha un *litisconsorzio* attivo, e possono agire da sole o tramite il loro legittimo procuratore.

11. Le persone *giuridiche*, costituite o per prescrizione stessa del diritto o per speciale concessione dell'autorità competente, data tramite decreto (cf. can. 114, § 1), sia che siano pubbliche, sia che siano private (cf. cann. 116 e 118), possono ricorrere in giudizio.

Ma nessun *gruppo* di fedeli costituito in base ad un accordo privato tra di loro (cfr. cann. 215; 299, § 1) è riconosciuto nella Chiesa (cf. can. 299, § 3), se i loro statuti non sono approvati dall'autorità ecclesiastica competente, di cui al can. 312, § 1. Ma l'approvazione degli statuti non cambia la natura privata del gruppo, che è privo di personalità giuridica e soltanto l'acquista mediante un decreto formale (cf. can. 322, § 1) dell'autorità competente (cf. can. 312, § 1).

Nella Chiesa, infatti, un tale gruppo di fedeli non è persona giuridica, pubblica o privata (cf. cann. 114; 118), anzi è anche sprovvisto del riconoscimento di cui al can. 299, § 3; è solo un'associazione privata di fedeli, la cui esistenza è frutto della libera volontà dei soci. D'altra parte, a questo gruppo di fedeli non è riconosciuta, *in quanto gruppo*, capacità di ricorrere in un giudizio.

12. Singuli vero coetum constituentes agere in iudicio possunt, vel singillatim vel coniunctim, cum revera quisquis se gravatum sentiat ex actu administrativo impugnando: nam in hoc consistit fundamentum legitimationis activae singulorum sociorum vel membrorum. Ad rem enim est praescriptum: "Qui se decreto gravatum esse contendit, potest ad superiorem hierarchicum eius, qui decretum tulit, propter quodlibet iustum motivum, recurrere" (can. 1737, § 1). Huiusmodi enim praescriptio a recurrentibus exigit, praeter capacitatem processualem sic vocatam legitimationem activam, peculiarem et iuridice tutelatam cum obiecto controversiae relationem.

13. Iuridicum legitimationis activae fundamentum indicatur a Legislatore canonico per verba "gravatum esse contendit" (cf. can. 1737, § 1). Et in responso supra memorato Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice interpretando invenitur conditio "dummodo revera gravamen passi sint" (cf. supra n. 6).

Attamen, cum impossibile sit per legem statuere obiectivitatem et mensuram gravaminis, necesse est ut superior hierarchicus (cf. can. 1737, § 1) et iudices tribunalis administrativi in admittenda vel reicienda, singulis in casibus, legitimatione activa recurrentis congrua discretionalitate gaudeant. Praeterea, necesse est ut quisquis ex recurrentibus antea ostendat suam relationem personalem, directam, actualem et iuridice fundatam relate ad administrationem ecclesiasticam impugnandam.

#### IN FACTO

14. Recursus, in casu, interpositus est a

12. Invece ciascuno di quelli che fanno parte del gruppo può agire in giudizio, individualmente o congiuntamente, sempre che si ritenga realmente leso dall'atto amministrativo che intende impugnare: infatti, questo è il fondamento della legittimazione attiva dei singoli soci o dei membri. In proposito infatti è stabilito: "Chi sostiene di essere stato onerato da un decreto, può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per qualsiasi giusto motivo" (can. 1737, § 1). Infatti, tale disposizione esige dai ricorrenti, oltre alla capacità processuale, la cosiddetta legittimazione attiva, anche un particolare rapporto con l'oggetto della controversia, giuridicamente tutelato.

13. Il fondamento giuridico della legittimazione attiva è indicato dal Legislatore canonico mediante le parole "sostiene di essere onerato" (cf. can. 1737, § 1). Inoltre, nella risposta sopra ricordata della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, si trova la condizione "purché abbiano realmente subito un gravame" (cfr. sopra n. 6).

Tuttavia, poiché è impossibile determinare per legge l'obiettività e la misura del gravame, occorre che il superiore gerarchico (cf. can. 1737, § 1) e i giudici del tribunale amministrativo godano di un'adeguata discretionalit , nei singoli casi, nell'ammettere o nel rigettare la legittimazione attiva del ricorrente. Inoltre,   necessario che ogni ricorrente dimostri prima il suo rapporto personale, diretto, attuale e giuridicamente fondato, in relazione all'amministrazione ecclesiastica da impugnare.

#### IN FATTO

14. Nel caso il ricorso   interposto dal

Consilio pro servanda Ecclesia Paroeciali Y in urbe N. Hoc enim Consilium, in ordinatione canonica, caret personalitate, sive publica sive privata (cf. supra n. 11): nam nullibi ex actis constat de concessione huius personalitatis per decretum formale. Caret etiam simplici agnitione in Ecclesia ut consociatio privata, quae acquiritur per recognitionem seu approbationem statutorum ab auctoritate competenti ecclesiastica (cf. cann. 299, §3; 322, § 2). Ideo praedicto Consilio, qua coetus, non agnoscitur capacitas processualis ad normam Interpretationis authenticae supra memoratae (cf. supra n. 6).

15. Enimvero praefatum Consilium recursum proposuit, *qua coetus*, ad Congregationem pro Clericis et Dicasterium quaestionem pertractavit utpote propositam a Consilio. Christifideles, re quidem vera, in limine recursus et communi consilio non effecerunt litis consortium, ita ut coniunctim fideles egerint.

Habita vero notitia praedictae Interpretationis authenticae, membra Consilii pro servanda ecclesia cogitare coeperunt de occasione opportuna ad consortium litis constituendum. Et tandem aliquando partis recurrentis Patronus, instantia diei 4 iulii 1987, declaravit se nunc agere velle etiam nomine singulorum christifidelium, exhibuit Cancellariae Huius Supremi Tribunalis actum, in quo adnotatur nomina quorundam adscriptorum Consilio pro servanda Ecclesia paroeciali Y, et petivit ut actis uniretur.

16. At contra, mandatum procuratorium Adv.to Carlo Tricerri tunc datum est a Coetu vel Consilio et non a singulis christifidelibus, et recursus,

Comitato per il mantenimento della Chiesa parrocchiale Y nella città N. Infatti, questo Comitato nell'ordinamento canonico manca di personalità sia pubblica, che privata (cf. sopra, n. 11): infatti, in nessuna parte dagli atti consta la concessione di questa personalità attraverso un decreto formale. Manca, anche, dal semplice riconoscimento nella Chiesa come associazione privata, che si acquisisce tramite il riconoscimento o l'approvazione degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica (cf. cann. 299 § 3 e 322 § 2). Pertanto, a norma della sopra menzionata Interpretazione autentica, non è riconosciuta al predetto Comitato, *in quanto gruppo*, la capacità processuale (cf. sopra n. 6).

15. In effetti il suddetto Comitato propose il ricorso alla Congregazione per il Clero *come gruppo*, e il Dicastero trattò la questione come presentata dal Comitato. In realtà i fedeli non fecero litisconsorzio prima del ricorso e di comune accordo, così da agire congiuntamente come fedeli.

In verità, avuta conoscenza della suddetta Interpretazione autentica, i membri del Comitato per il mantenimento della Chiesa incominciarono a pensare ad un'occasione opportuna per costituire il *litisconsorzio*. E finalmente il Patrono della parte ricorrente, con istanza del 4 luglio 1987, dichiarò di voler ora agire a nome di ciascuno dei fedeli, presentò alla Cancelleria di questo Tribunale Supremo l'atto, in cui erano annotati i nomi degli iscritti al Comitato per il mantenimento della Chiesa parrocchiale Y e chiese che fosse unito agli atti.

16. Di contro, il mandato procuratorio all'Avv. Carlo Tricerri fu dato allora dal gruppo o Comitato e non dai singoli fedeli, ed il ricorso, presentato allora dal

tunc exhibitus a Coetu, sanari nequit simpliciter declaratione christifidelium se nunc agere velle coniunctim uti litis consortium, ita ut recursus, qui antea fuit interpositus a Coetu, prout Coetus, nunc uti recursus singulorum christifidelium appareat.

Animadvertendum etiam est instantiam diei 4 iulii 1987 a Patrono recurrentis extra terminos esse propositam, et tunc Congregationem pro Clericis pertractasse quaestionem uti prolatam a Consilio pro servanda Ecclesia parocchiali et non uti propositam a singulis christifidelibus. Nunc autem Hoc Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal definire nequit recursum adversus decretum administrativum Ordinarii N, nisi praecesserit recursus ad competentem Congregationem Curiae Romanae, quod, in casu, relate ad singulos christifideles, non verificatur.

17. Ex dictis enim patet praedictum "Consilium" capacitate carere processuali et consequenter recursum admitti non posse. Sed admissa et non concessa possibilitate sanationis recursus ope praefatae declarationis christifidelium (cf. supra n. 16), nunc praeliminari modo examinandum est gravamen a recurrentibus assertum, ut legitimatio activa ipsis agnosci possit.

18. Patronus Consilii recurrentis, principis de legitimitate activa praemissis, indicat gravamina, quae recurrentes passi sunt ex decreto Exc. mi Episcopi N "demolitionem" ecclesiae parocchialis iubente.

19. Haec enim gravamina duplici ex capite praesertim originem trahunt; nam recurrentes vindicant:

a) iura sua, in can. 1222 statuta, violata esse;

Gruppo, non può essere sanato dalla semplice dichiarazione dei fedeli di voler ora agire congiuntamente come *litisconsorzio*, cosicché il ricorso, che dapprima fu interposto dal Comitato, *in quanto Comitato*, ora appare come ricorso dei singoli fedeli.

Va osservato anche che l'istanza del 4 luglio 1987 fu proposta dal Patrono del ricorrente fuori termine, e allora la Congregazione per il Clero trattò la questione come presentata dal Comitato per il mantenimento della Chiesa parocchiale Y e non come proposta da singoli fedeli. Questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, tuttavia, non può definire il ricorso avverso un decreto amministrativo dell'Ordinario N, se non sia preceduto un ricorso alla competente Congregazione della Curia Romana, ciò che nel caso non si è verificato quanto ai singoli fedeli.

17. Da quanto detto, infatti, è chiaro che il citato "Comitato" manca della capacità processuale e di conseguenza il ricorso non può essere accolto. Tuttavia, ammessa e non concessa la possibilità di sanare il ricorso in virtù della predetta dichiarazione dei fedeli (cf. sopra n. 16), ora va esaminato in modo preliminare il gravame asserto dai ricorrenti, affinché possa essere riconosciuta ai medesimi la legittimazione attiva.

18. Il Patrono del Comitato ricorrente, premessi i principi circa la legittimazione attiva, indica le lesioni che hanno subito i ricorrenti in seguito al decreto dell'Ecc. mo Vescovo di N., che ordinava la "demolizione" della chiesa parocchiale.

19. Queste lesioni infatti traggono origine specialmente da due motivi; infatti i ricorrenti reclamano:

a) essere stati violati i propri diritti previsti nel can. 1222;

b) legitima iura sua exercere posset et obligationibus sibi pertinentibus parere.

*Ad primam vindicationem* venit can. 1222, qui statuit aliquam ecclesiam in usum profanum non sordidum ab episcopo dioecetano redigi posse, si nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et si possibilitas non detur eam reficiendi (cf. 1). Paragraphus 2 eiusdem canonis monet in usum profanum non sordidum aliquam ecclesiam redigi posse, si aliae graves causae id suadeant, audito consilio presbyterali, et de consensu eorum qui iura in eadem sibi legitime vindicant, attento quod ex hoc nullum detrimentum animarum bonum patiatur.

Exc.mus Episcopus N, in casu, lege non tenebatur a fidelibus paroeciae Y adscriptis et nunc recurrentibus, sive singillatim sive coniunctim agentibus, aliquid exquirere, quia iura christifidelium sese referunt generatim ad omnia quae fideles ipsi paroeciae Y adscripti, qua singuli et qua communitas paroecialis, ad ecclesiam paroecialem attulerunt (cf. cann. 222, § 1; 1261). Consensus autem christifidelium requiritur ad normam can. 1222, § 2, quando fideles iura sibi legitime vindicant, ut exemplo utamur, ex fundatione vel ex aedificatione ecclesiae provenientia, quae quidem iura dicuntur patrimonialia aut adsimilata.

*Ad alterum caput vel vindicationem* quod attinet, recurrentes repetunt iura et obligationes de quibus in cann. 209, 213, 214, 216, 217, 222, 225, 229, 231, et definite mentionem faciunt:

*Primum, de iuribus fidelium*, adiumentum accipiendi ex bonis spiritualibus ecclesiae; ad persolvendum cultum; ad promovendam et sustinendam actionem apostolicam;

*deinde, de obligationibus fidelium*: ser-

b) che potesse esercitare i loro legittimi diritti e rispettare gli obblighi loro pertinenti.

*Per la prima rivendicazione* si presenta il can. 1222, che stabilisce che una chiesa può essere ridotta ad uso profano non indecoroso dal Vescovo diocesano se in nessun modo può essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla (cf. 1). Il paragrafo 2 dello stesso canone ricorda che una chiesa può essere ridotta ad uso profano non sordido qualora altre gravi ragioni lo suggeriscano, udito il consiglio presbiterale, e con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa, purché da ciò non patisca alcun danno il bene delle anime.

L'Ecc.mo Vescovo di N, nel caso, non era tenuto per legge a chiedere alcunché ai fedeli ascritti alla parrocchia Y e ora ricorrenti, sia che agissero individualmente sia che agissero congiuntamente, poiché i diritti dei fedeli si riferiscono generalmente a tutto ciò che i fedeli stessi ascritti alla parrocchia Y hanno dato alla chiesa parrocchiale, sia come singoli, sia come comunità parrocchiale (cf. cann. 222, § 1, 1261). Il consenso dei fedeli, d'altra parte, è richiesto a norma del can. 1222 § 2 quando i fedeli rivendicano per sé legittimamente dei diritti, ad esempio provenienti dalla fondazione o dall'edificazione di una chiesa, i quali diritti sono detti patrimoniali o assimilati.

*Circa quel che attiene l'altro capo o rivendicazione*, i ricorrenti reclamano i diritti e gli obblighi di cui ai cann. 209, 213, 214, 216, 217, 222, 225, 229, 231, e ne fanno precisa menzione:

*Il primo dei diritti dei fedeli* è il ricevere l'aiuto dai beni spirituali della Chiesa, il compiere il culto, il promuovere e sostenere l'azione apostolica;

*poi, tra gli obblighi dei fedeli*, quello di

vandi communionem cum Ecclesia; subveniendi necessitatibus Ecclesiae; collaborandi in propaganda et sustinenda fide.

Nihilo minus haec iura et obligationes christifidelium non sunt indissolubiliter vinculata cum illa ecclesia parocchiali Y, ac proinde nec eorum exercitium ab existentia determinatae aedis sacrae pendet. Christifideles iure gaudent ut ex spiritualibus Ecclesiae bonis adiumenta a sacris Pastoribus accipiant (cf. can. 213): at illi iure non gaudent determinandi ubi vel quo loco divinus cultus sit peragendus. Locus enim concretus a Pastoribus determinatur (cf. cann. 369; 374), et unius est Episcopi dioecesanii parocchias erigere, suppressere aut eas innovare (cf. can. 515, § 2).

20. His omnibus commemoratis, apparet iura et obligationes christifidelium recurrentium, in casu, violata et spreta non esse ab impugnata decisione Exc. mi Episcopi N et Congregationis pro Clericis, quae eam confirmavit. Sequitur enim quod nemo omnium recurrentium concreta gravamina passus sit.

Etenim recurrentes, etiam si per hypothese[m] capacitate generica ad agendum in iudicio gaudeant, tamen ne eorum quispiam, in casu concreto, titularis est alicuius iuris subiectivi, necne interesse legitimum habent sufficiens ut fundamentum ad recursum praebeant. Nullimode vero probatum est gravamen a singulis christifidelibus passum, quod momentum habere possit.

21. Christifideles parocchiae Y adscripti, nullum ergo passi sunt gravamen consideratione iuridica dignum, quoniam nullibi constat laesum esse interesse eorum personale, attuale, directum et

mantenere la comunione con la Chiesa; di sovvenire alle necessità della Chiesa; di collaborare nella diffusione e nel sostenimento della fede.

Ciononostante questi diritti e doveri dei fedeli non sono indissolubilmente vincolati a quella chiesa parrocchiale Y e, di conseguenza, nemmeno il loro esercizio dipende dall'esistenza di un determinato luogo sacro. I fedeli godono del diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa (cf. can. 213), ma essi non godono del diritto di determinare dove o in quale luogo si debba compiere il culto divino. Infatti, il luogo concreto viene determinato dai Pastori (cf. cann. 369 e 374), e spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere parrocchie o modificarle (cf. can. 515, § 2)

20. Considerate tutte queste cose, è chiaro che nel caso i diritti e gli obblighi dei fedeli ricorrenti non sono stati disconosciuti o violati dalla impugnata decisione dell'Ecc.mo Vescovo di N e della Congregazione per il Clero, che l'ha confermata. Ne consegue che nessuno fra tutti i ricorrenti ha subito lesioni concrete.

In verità, anche qualora i ricorrenti ipoteticamente godessero di una generica capacità di agire in giudizio, nessuno di loro tuttavia, nel caso concreto, è titolare di alcun diritto soggettivo, né essi hanno un interesse legittimo sufficienti a fornire un fondamento al ricorso. Ma in nessun modo è provato un gravame subito dai singoli fedeli che possa avere rilevanza.

21. I fedeli ascritti alla parrocchia Y, non hanno dunque subito alcun gravame degno di considerazione giuridica, perché da nessuna parte consta che sia stato leso un loro interesse personale, attuale,

a lege tutelatum saltem indirecte. Iudicium circa gravamen, in casu, considerari debet relate ad novam conditionem quae exurgeret ex "demolitione" ecclesiae. Sed idem recurrentium Patronus fere nihil aliud ad rem dicere potest nisi quod aliqui christifideles adscripti fuerunt paroeciae Y. Quae quidem assertio caret fundamento legitimationis activae singulorum sociorum vel recurrentium, quatenus nemo asserit, et aliquo modo probat, se gravatum esse ex actu amministrativo Exc.mi Episcopi dioecisani, qui peculiari ecclesiae praeficitur, quam cum potestate ordinaria regit sub auctoritate Romani Pontificis.

22. Gravamen, quod asseritur passum, aliud non est nisi laesionem utilitatis vel commodi (cf. supra, n. 19) mutuatum a decisione Episcopi dioecisani (cf. supra n. 1). Ast vero ex incommodo et necessitate recurrentium non efflorescit gravamen in lege canonica fundatum, quod necesse est, ut verum recursum ad superiorem hierarchicum. In casu analogo, Collegium Em.morum PP. Cardinalium Huius Signaturae Apostolicae, edixit: "Gravamen in casu praesupponit recurrentem ius aliquod subiectivum aut saltem interesse habere; quod quidem interesse, ut fundamentum praebet actioni, intelligi nequit quodcumque, sed debet esse, ut doctrina docet, personale, directum, attuale et a lege, saltem indirecte, tutelatum" (Decretum diei 21 novembris 1987, prot. n. 17447/85 C.A. in causa Ultraiecten., n. 4, p. 5).

Quibus omnibus, tum in iure tum in facto perpensis, Collegium Em.morum Patrum Cardinalium, pro tribunali sedens ac solum Deum prae oculis habens, pro-

directo e tutelato almeno indirettamente dalla legge. Il giudizio relativo al gravame, nel caso, deve essere considerato in relazione alla nuova condizione che derivava dalla "demolizione" della chiesa. Ma lo stesso Patrono dei ricorrenti quasi null'altro può dire sulla questione tranne che alcuni fedeli furono ascritti alla parrocchia Y. Invero quell'affermazione è priva del fondamento della legittimazione attiva dei singoli soci o ricorrenti, in quanto nessuno afferma, e dimostra, in qualche modo, di essere stato leso dall'atto amministrativo dell'Ecc.mo Vescovo diocesano, il quale è posto a capo della Chiesa particolare che regge con potestà ordinaria, sotto l'autorità del Romano Pontefice.

22. Il gravame, che si afferma subito, altro non è che una lesione dell'utilità o del vantaggio (cf. sopra n. 19) derivata dalla decisione del Vescovo diocesano (cf. sopra n. 1). Ma da un incomodo e necessità dei ricorrenti, non emerge un gravame fondato nella legge canonica, il che è necessario per un vero ricorso al superiore gerarchico. In un caso analogo, il Collegio degli Em.mi Padri Cardinali di questa Segnatura Apostolica dichiarò: "Il gravame nel caso presuppone che il ricorrente abbia qualche diritto soggettivo o almeno un interesse; il quale interesse, perché fornisca un fondamento all'azione, non può essere inteso come un interesse qualsiasi, ma deve essere, come insegna la dottrina, personale, diretto, attuale e tutelato dalla legge, almeno indirettamente" (Decreto 21 novembre 1987, Prot. n. 17447/85 CA nella causa Ultraiecten., n. 4, p. 5).

Dopo aver considerato attentamente tutto, sia in diritto che in fatto, il Collegio degli Em.mi Padri Cardinali, radunati presso il tribunale, e al cospetto

posito dubio respondendum censuit uti respondet:

“NEGATIVE, SEU RECURSUM NON ESSE ADMITTENDUM AD DISCEPTATIONEM”.

(Signati) Aurelius Card. Sabattani, Praef.  
Bernardinus Card. Gantin  
Opilius Card. Rossi, Ponens  
Rogerius Card. Etchegaray  
Aloisius Card. Dadaglio

Et Notificetur.

Datum Romae, e sede Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae, die 23 iunii 1988

✠ Zenon GROCHOLOEWSKI, *Secr.*  
Vincentius CÁRCEL ORTÍ, *Cancellarius*

solo di Dio al dubbio proposto ritiene di rispondere come risponde:

“NEGATIVAMENTE, OVVERO IL RICORSO NON SI DEVE AMMETTERE ALLA DISCUSSIONE”.

(Firme) Aurelius Card. Sabattani, Praef.  
Bernardino Card. Gantin  
Opilio Card. Rossi, Ponente  
Roger Card. Etchegaray  
Luigi Card. Dadaglio

Si notificati.

Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 23 giugno 1988

✠ Zenon GROCHOLOEWSKI, *Segr.*  
Vicente CÁRCEL ORTÍ, *Cancelliere*

L'IMPUGNAZIONE  
DEL DECRETO DI DEMOLIZIONE  
DI UNA CHIESA PARROCCHIALE  
DA PARTE DI UN GRUPPO DI FEDELI.  
COMMENTO AL DECRETO DEFINITIVO  
DEL SUPREMO TRIBUNALE  
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA  
PROT. N. 17914/86 CA, DEL 21 MAGGIO 1988

THE RECOURSE OF THE DECREE OF DEMOLITION  
OF A PARISH CHURCH BY A GROUP OF FAITHFUL:  
COMMENTARY ON THE DEFINITIVE DECREE  
OF THE SUPREME TRIBUNAL  
OF THE APOSTOLIC SIGNATURE PROT. N. 17914/86 CA,  
FROM MAY 21, 1988

JAVIER CANOSA

1. APPUNTI SUL CONTESTO STORICO DEL DECRETO DEFINITIVO CORAM  
ROSSI, DEL 21 MAGGIO 1988,  
E SULL'EVOLUZIONE SUCCESSIVA DELLA GIURISPRUDENZA

“È STATA decisa la sospensione dei provvedimenti impugnati in due cause di Utrecht e Breda”. Questa sintetica affermazione compare a pagina 1248 nel volume “L’Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale” del 1986 e, sebbene non si aggiunga altra ulteriore specificazione, quasi certamente fa riferimento a due cause di contenzioso amministrativo *demolitionis ecclesiae*, decise più tardi dalla Segnatura Apostolica, con rispettivi decreti definitivi, dopo aver seguito itinerari procedurali alquanto simili. Mentre il decreto definitivo che ha concluso la causa di Utrecht ha assunto notorietà grazie, fra l’altro, alla sua quasi immediata pubblicazione sulla rivista «Com-

municationes»,<sup>1</sup> il decreto definitivo con il quale la Segnatura si è pronunciata nella causa di Breda è stato meno conosciuto, anche perché non è stato pubblicato immediatamente dopo la sua emanazione ma soltanto adesso, a distanza di trentatré anni.<sup>2</sup>

In entrambi i casi, la decisione è stata impugnata da parte di alcuni fedeli che si sono raggruppati con lo scopo di evitare la perdita del tempio in parola. In nessuno dei due casi la Segnatura Apostolica ha accolto il ricorso.

Infatti, se dal volume di “L’Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale”, corrispondente al 1986, si passa a quello del 1988, a pagina 1405, si può trovare un riferimento al fatto che “[I]l 21 novembre 1987 è stato sottoposto alla decisione dei Cardinali il ricorso presentato da un gruppo di fedeli olandesi contro la decisione del Congresso della Segnatura che l’aveva respinto perché il gruppo non aveva la legittimazione attiva per ricorrere e perché il ricorso non poteva essere preso in considerazione neppure come proposto dai singoli fedeli. Con apposito decreto, ampiamente motivato dall’Em.mo Cardinale Rosalio José Castillo Lara, Ponente nella causa, è stato dichiarato che il suddetto ricorso non può essere ammesso «ad disceptationem propter defectum capacitatis processualis necnon legitimationis ac-

<sup>1</sup> Infatti, il decreto definitivo del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, *Demolitionis ecclesiae*, è apparso sul fascicolo di «Communicationes» 20 (1988), pp. 88-94, e poi in altre riviste o raccolte di documenti: «Ius Ecclesiae» 1 (1989), pp. 197-203, «Il Diritto Ecclesiastico» 100 (1989), pp. 3-7, «Ius Canonicum» 31 (1991), pp. 265-269; «Proceedings of CLSA» 57 (1995) (soltanto una sua traduzione alla lingua francese), pp. 422-425 e anche, con la traduzione alla lingua inglese, in W. L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura. Official latin with english translation*, Montréal, Wilson Lafleur (Gratianus), 2011, pp. 447-460 e, finalmente, una sua traduzione in lingua italiana, in G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, tesi dottorale presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, EDUSC, 2015, pp. 358-363.

<sup>2</sup> Comunque, diversi autori hanno avuto l’opportunità di conoscere bene il decreto definitivo di prot. n. 17914/86 CA e ne hanno considerato alcuni aspetti, quasi sempre riaffermando, con qualche sfumatura, quanto essi avevano commentato riguardo al precedente e più noto decreto definitivo di prot. n. 17447/85 CA: cf. I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto “per valori” e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 416 e 418-421; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, «Ius Ecclesiae» 10 (1998), pp. 112, 114, 135, 139, 145; G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. xxv Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe - Torino 29 giugno-3 luglio 1998*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 1999, pp. 88 e 107 e N. SCHÖCH, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al servizio dell’equa soluzione dei conflitti tra i fedeli e le autorità amministrativa della Chiesa*, «Antonianum» 80 (2005), pp. 322-324.

tivae in recurrentibus»". E più avanti, nella stessa pagina, ma raggiungendo anche pagina 1406, si legge: "[I]l 25 [sic] maggio i signori Cardinali hanno esaminato il ricorso di un altro gruppo di fedeli olandesi presentato contro il decreto del Congresso della Segnatura Apostolica che l'aveva respinto ed hanno confermato la medesima decisione, e cioè che il ricorso «considerari nequit, ob defectum legitimacionis activae, seu personae standi in iudicio, ex parte Consilii recurrentis, neque considerari potest, in casu, recursus, quatenus a singulis fidelibus propositus». Il Ponente, l'Em.mo Sig. Card. Opilio Rossi, ha redatto il decreto motivato".<sup>3</sup>

È parso di utilità riportare le precedenti allusioni apparse in due volumi di "L'Attività della Santa Sede" poiché da esse è possibile stabilire che il parallelismo fra le due cause menzionate va oltre la comune provenienza olandese,<sup>4</sup> giacché riguarda anche la medesima problematica<sup>5</sup> e lo stesso momento storico nel quale sono state trattate dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per cui, non dovrebbe stupire che, tanto il responso della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, del 29 aprile 1987<sup>6</sup> (che, consultata dalla Segnatura in data 11 giugno 1986, aveva offerto un chiarimento sulla possibile legittimazione attiva per proporre un ricorso gerarchico da parte dei comitati ricorrenti, mancanti, in entrambi i casi, della personalità giuridica e senza la ricognizione di cui al can. 299 §3),<sup>7</sup> quanto le considerazioni espresse dalla dottrina

<sup>3</sup> Anche in questa seconda menzione è plausibile immaginare che l'allusione concerna la causa di contenzioso amministrativo il cui decreto definitivo viene pubblicato ora nel presente fascicolo di *questa rivista*. La data del 25 maggio riportata su "L'Attività della Santa Sede. Pubblicazione non ufficiale" non coincide con la data del 21 maggio che compare nel testo del decreto, la stessa che viene indicata nei riferimenti forniti dagli autori menzionati nella nota precedente.

<sup>4</sup> La comune nazione d'origine è stata notata anche da I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, cit., p. 416.

<sup>5</sup> Si tratta della riduzione ad uso profano, poi derivata in demolizione, di una chiesa parrocchiale dopo la soppressione non impugnata della parrocchia. Cfr. F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., p. 112, nota 3.

<sup>6</sup> PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Risposte ai dubbi proposti*, del 29 aprile 1987, «AAS» 80 (1988), p. 1818.

<sup>7</sup> Nel testo del decreto definitivo del 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, *coram* Castillo Lara, il riferimento alla consultazione e alla risposta ottenuta è stato introdotto all'interno del n. 2 del testo: "[D]al momento che questo tipo di ricorso da parte di un gruppo di fedeli contro un atto della Pubblica Amministrazione era materia completamente nuova e piena di conseguenze pratiche, Questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica postulò l'aiuto della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, la quale al seguente dubbio presentato: 'Se un gruppo di fedeli, senza personalità giuridica e senza la ricognizione di cui si parla al can. 299 §3, abbia legittimazione attiva per proporre ricorso gerarchico contro un decreto del proprio Vescovo diocesano', in data 29 aprile 1987, rispose: 'Negative, in quanto ceto; Affirmative, come singoli fedeli, che agiscono sia individualmente che congiuntamente; purché davvero abbiano subito un grava-

canonistica circa il decreto definitivo più noto tra i due, quello di n. prot. 17447/85 CA, del 21 novembre 1987, valgono analogamente per il decreto con numero di protocollo 17914/86 CA, del 21 maggio 1988, pubblicato nelle pagine precedenti di questo fascicolo *della rivista*.

Andrebbe ricordato parimenti che, dopo la pubblicazione del decreto definitivo della Segnatura del 21 novembre 1987 riguardante la demolizione della chiesa nell'Arcidiocesi di Utrecht, nell'immediato, gli autori che si sono occupati di commentarlo, hanno trattato precipuamente tematiche concernenti la capacità e la legittimazione processuale, come anche il diritto dei fedeli di associarsi, l'indipendenza dei giudici del Collegio giudicante oppure la valutazione del gravame che abilita per ricorrere un atto amministrativo emanato da un'autorità amministrativa nel diritto canonico.<sup>8</sup> Non è azzardato ipotizzare che siffatti commenti degli autori abbiano contribuito a propiziare, in un modo o in un altro, un certo cambiamento di prospettiva verificatosi, già poco tempo dopo, in parte della giurisprudenza riguardante la stessa materia.<sup>9</sup>

me. Nella valutazione del quale gravame, è necessario che il giudice goda di congrua discrezionalità” (Si adopera qui la traduzione italiana proposta da G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 359). Successivamente il decreto definitivo del 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA, *coram* Rossi, dedicò l'intero suo n. 6 a spiegare che “[V]ista l'importanza della questione circa la legittimità del Comitato ricorrente, in data 11 giugno 1986, questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica chiese un voto, circa il seguente dubbio: (...) (segue la stessa formulazione del dubbio e della risposta contenute nel decreto prot. n. 17447/85 CA)”. Come si può apprezzare, le ragioni della consultazione alla *PCIC* nell'uno e nell'altro decreto presentano sfumature diverse.

<sup>8</sup> Vedi B. GANGOITI, *De iure standi in iudicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum paroecialium contra decretum episcopi, qui demolitionem paroecialis ecclesiae decernit*, «*Angelicum*» 65 (1988), pp. 392-411; E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el Derecho canonico*, «*Ius Canonicum*» 31 (1991), pp. 271-288; J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della cost. ap. «Pastor Bonus»*, «*Ius Ecclesiae*» 3 (1991), pp. 143-144; P. MONETA *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano, LEV, 1991, pp. 55-70. Fra l'altro, i commenti al decreto definitivo del 21 novembre 1987 di questi quattro autori sono stati messi insieme in un riferimento dell'allora Segretario della Segnatura Apostolica che, in proposito, si è espresso così: “alcuni autori hanno mosso riserve contro la risposta e la relativa decisione della Segnatura Apostolica” (Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, «*Ius Ecclesiae*» 4 [1992], pp. 3-22, p. 11, nota 29).

<sup>9</sup> I. Zuanazzi ha descritto il cambiamento di prospettiva adottato dai Giudici della Segnatura Apostolica, che in due successive decisioni, emanate all'inizio degli anni novanta, hanno mostrato non soltanto “un'interpretazione più aperta delle condizioni soggettive di ammissibilità dei ricorsi (...) sulla base del voto favorevole del promotore di giustizia deputato [in nota 119: “I decreti di ammissione alla discussione vengono emanati nel Congresso tenutosi il 10 ottobre 1991 avanti il Segretario, ‘vi facultatum specialium a Summo Pontifice concessarum’]. Proseguita così la trattazione nel merito, le cause furono decise dal Collegio con due sentenze che confermavano l'abilitazione a ricorrere dei parrochiani, ma accertavano

Fra gli autori che hanno trattato tale cambiamento di prospettiva, oltre a Ilaria Zuanazzi,<sup>10</sup> vanno messi in risalto F. Daneels e G. P. Montini, non soltanto perché, avendo servito con diverse mansioni per un periodo di tempo non breve nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, potevano vantare una conoscenza diretta dell'evoluzione della giurisprudenza in materia, ma anche perché entrambi si sono soffermati sulla tematica in due momenti diversi, separati da più di quindici anni (Daneels, nel 1997 e nel 2013 e Montini, nel 1998 e nel 2016), il che ha consentito loro di avvertire le trasformazioni operatesi in materia.<sup>11</sup> Una testimonianza dell'interesse della

l'invalidità dei decreti arciepiscopali per la sola violazione di legge *in procedendo* [in nota 120: Le sentenze sono entrambe *coram* Fagiolo: nella causa prot. n. 22036/90 CA è stata emessa il 20 giugno 1992, in quella prot. n. 218883/90 CA è stata data il 16 gennaio 1993]. Per quanto attiene in particolare al problema dell'ammissibilità del ricorso, si sottolinea come le sentenze da ultimo annotate abbiano cambiato rispetto alla precedente giurisprudenza, la prospettiva di valutazione delle posizioni soggettive poste a fondamento dell'azione dei parrocchiani. La legittimazione attiva, infatti, non viene più definita in rapporto ai diritti e doveri della vita religiosa e di culto che appartengono in generale a tutti i fedeli, ma viene impostata in base alla condizione specifica di membro di una determinata comunità cristiana e per tale qualità possessore di un titolo particolare per far valere il rispetto delle norme che garantiscono la conservazione e l'esercizio delle situazioni giuridiche comprese in questo *status*". (I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, cit., pp. 430-431).

<sup>10</sup> Nel già citato saggio *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, che riprende il testo di un suo intervento in un convegno di studio del 1994.

<sup>11</sup> Si vedano F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pubblicato nel 1997 (in AA.VV., *La Parrocchia*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 85-112) e di nuovo, con aggiornamenti, nel 1998, su *questa rivista*; saggio che raccoglie la relazione tenuta dall'autore nell'incontro di studi per gli operatori dei tribunali organizzato il 14 marzo 1996 dall'Arcisodalizio della Curia Romana e dall'Associazione Canonistica Italiana, e, dello stesso autore, il contributo pubblicato anni dopo, IDEM, *The Reduction of a Former Parish Church to Profane use in the Light of the Recent Jurisprudence of the Apostolic Signatura*, in *Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio*, a cura di Marek Jędraszewski, Jan Słowiński, Poznań, Hipolit Cegielski Society, 2013, pp. 165-169. Per ciò che riguarda l'altro autore, si vedano G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., pubblicato nel 1999; raccoglie la relazione tenuta dall'autore nel xxv incontro di studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico dell'Associazione Canonistica Italiana svoltosi tra il 29 giugno e il 3 luglio 1998, e IDEM, *La cessazione degli edifici di culto*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 13 (2000), pp. 281-292 e l'articolo scritto anni dopo, IDEM, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, «Quaderni di diritto ecclesiale», 29 (2016), pp. 37-58. Altri contributi sulla materia scritti da autori che, per motivi dell'ufficio ricoperto, hanno avuto possibilità di conoscere la giurisprudenza sull'argomento sono, ad esempio, N. SCHÖCH, *Umnutzung von Kirchen Kirchenrechtliche Überlegungen zu einem aktuellen Problem*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 173 (2004), pp. 42-91; IDEM, *Relegation of Churches to Profane Use (c. 1222, § 2): Reasons and Procedure*, «The Jurist» 67 (2007), pp. 485-502, P. MALECHA, *La riduzione di una chiesa a uso profano non sordido alla luce della normativa canonica vigente e delle sfide della Chiesa di oggi*, «JusOnline» 3 (2018), pp. 173-198, IDEM., *Riduzione a uso profano delle*

menzionata evoluzione sono altresì alcune ricerche condotte in ambito universitario.<sup>12</sup>

Ancora, il fatto che, al moltiplicarsi dei casi, le risposte giurisprudenziali<sup>13</sup> non siano state le uniche, ma che ci siano state anche altre reazioni istituzionali come, ad esempio, lo svolgimento di un incontro su tale problematica fra inviati della Segnatura Apostolica e rappresentanti di alcune diocesi degli Stati Uniti,<sup>14</sup> l'elaborazione a carico della Congregazione per il Clero di un insieme di linee guida riguardanti la modifica di parrocchie, la chiusura, l'alienazione o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso<sup>15</sup> come

*chiese e sfide attuali, in Dio non abita più qui? Dismissioni di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici*, a cura di F. Capanni, Roma, Editoriale Artemide, 2019, pp. 49-58 e IDEM, *Riduzione di una chiesa a uso profano non sordido (can. 1222) e perdita della dedicazione (can. 1212). Distinzioni e analogie*, in *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*, a cura di L. Sabbarese, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2020, vol. II, pp. 297-313; LL. MARTÍNEZ SISTACH, *Causa grave para poder reducir una iglesia a usos profanos*, «Revista Española de Derecho Canónico» 77 (2020), pp. 1047-1059.

<sup>12</sup> Ad esempio, L. WELNITZ, *La soppressione e l'unione estintiva di parrocchie (cf. can. 515 §2 CIC), e la riduzione di una chiesa ad uso profano (cf. can. 1222 CIC): sviluppi recenti*, pars dissertationis ad lauream in facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe, Roma 2013 e G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia di soppressione, unione, modifica di parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri*, cit.

<sup>13</sup> Il numero delle decisioni concernenti riduzioni di chiese e soppressioni di parrocchie è stato relativamente alto in proporzione al numero totale di cause di contenzioso amministrativo (ad esempio, per quanto riguarda le cause di soppressioni di parrocchie negli Stati Uniti d'America, cfr. A. GULLO, *La soppressione della parrocchia: uno tsunami proveniente dagli Stati Uniti*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017, pp. 55-90). La maggioranza delle decisioni della Segnatura però non ha accolto il ricorso il che non toglie che ci siano state alcune decisioni affermative, come ad esempio, proprio 23 anni dopo il decreto definitivo *coram* Rossi, cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, 21 maggio 2011, *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, prot. n. 41719/08 CA, *coram* Caffarra, in PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA. FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO, *Risorse canonistiche. Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia contenzioso-amministrativa (on line)* [www.iuscangreg.it](http://www.iuscangreg.it) e «Apollinaris» 85 (2012), pp. 414-419 [con traduzione in lingua italiana, pp. 420-426] nonché in «The Jurist» 73 (2013), pp. 598-608 [con traduzione in lingua inglese, pp. 599-609]. Cfr. G. P. MONTINI, *Massima della Sentenza definitiva del 21 maggio 2011*, prot. n. 41719/08 CA ([www.iuscangreg.it/stsa\\_decisione.php?id\\_decisione=33&lang=IT](http://www.iuscangreg.it/stsa_decisione.php?id_decisione=33&lang=IT) [ultima consultazione: 4 luglio 2021]); cfr. anche C. BEGUS, *Adnotaciones in Decreta*, «Apollinaris» 85 (2012), pp. 445-462 e K. MARTENS, *Brief Note Regarding the Reconfiguration of Parishes and the Relegation of Churches to Profane Use*, «The Jurist» 73 (2013), pp. 626-643.

<sup>14</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Notes on the Meeting of 27 November 1995*, Prot. N. 26600/A/95 CA, relative all'"incontro con rappresentanti di una provincia ecclesiastica" degli USA. La relazione fu elaborata da parte della Segnatura Apostolica e poi fu "spedita al Metropolita". (F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., p. 126, nota 32).

<sup>15</sup> CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la*

anche la realizzazione di un convegno internazionale di studio organizzato dal Pontificio Consiglio della Cultura (Dipartimento per i Beni Culturali) insieme alla Conferenza Episcopale Italiana (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto) e alla Pontificia Università Gregoriana (Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa – Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa),<sup>16</sup> manifesta chiaramente l'entità di questa tematica, che concerne svariati ambiti, dei quali l'aspetto canonistico è uno di essi.<sup>17</sup>

Gli autori, come si è detto, hanno spiegato l'evoluzione della giurisprudenza in questo campo. Tale trasformazione ha interessato non uno ma diversi aspetti, dei quali alcuni illustrati ampiamente dalla dottrina,<sup>18</sup> ragione per cui, in questo breve commento, ci si limiterà ad accennare soltanto bre-

*chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, 30 aprile 2013, in *Enchiridion Vaticanum 29. Documenti ufficiali della Santa Sede 2013*, a cura di L. Graselli, Bologna, EDB, 2015, pp. 378-395, versione italiana di A. Bartolacelli, di *Letter from the Congregation for the Clergy and Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and the Closure, Relegation and Alienation of Churches*, «The Jurist» 73 (2013), pp. 211-219.

<sup>16</sup> Convegno internazionale *Dio non abita più qui? Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali ecclesiastici* (29-30 novembre 2018), in occasione dell'Anno europeo del Patrimonio culturale 2018, organizzato. Il Pontificio Consiglio della Cultura e i delegati delle conferenze episcopali d'Europa, Canada, Stati Uniti d'America e Australia, in occasione del convegno approvarono come, frutto delle riflessioni maturate durante convegno stesso, il documento del PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Linee guida sulla dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, 17 dicembre 2018, in [www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/guidelines\\_it.pdf](http://www.cultura.va/content/dam/cultura/docs/pdf/beniculturali/guidelines_it.pdf). [ultima consultazione: 4 luglio 2021]

<sup>17</sup> “Mi limito, ovviamente, all'aspetto canonistico della problematica, nella consapevolezza che non è l'unico aspetto [in nota: Infatti, non appare sufficiente che la decisione sia legittima e pienamente conforme ai criteri di buon governo pastorale, ma occorre che anche i fedeli interessati, almeno in quanto possibile, la percepiscano come una decisione saggia e buona] ma anche nella convinzione dell'importanza di una retta intelligenza ed osservanza della normativa al riguardo” (F. DANIELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., p. 113). Infatti, “l'eventuale processo di dismissione e di riuso costituisce un momento delicato, che si inserisce come tassello ulteriore in una storia di identità comunitaria storicizzata e plurale. Per tale ragione le analisi storiche degli edifici in via di dismissione dovrebbero prevedere un'accurata periodizzazione delle fasi costruttive e – soprattutto – delle modalità di fruizione liturgica e sociale delle chiese, al fine di individuare e interpretare criticamente quali siano gli elementi su cui si fonda la riconoscibilità del radicamento locale e comunitario dell'edificio. L'identità della chiesa risulterà così costituita da un palinsesto di elementi frutto di trasformazioni successive, mediazioni, compromessi, scelte operate da committenze comunitarie o individuali. Affinché le trasformazioni richieste dai processi di riuso si inseriscano consapevolmente e con rispetto in una storia comunitaria di lunga durata, sia le permanenze delle strutture originarie, sia le stratificazioni successive dovranno essere oggetto di attenta conservazione, ma potranno diventare anche strumenti interpretativi e materiali di progetto” (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, *Linee guida sulla dismissione e il riuso ecclesiale di chiese*, 17 dicembre 2018, cit., n. 26).

<sup>18</sup> Cfr. ad esempio, G. PARISE, *Analisi degli aspetti rilevanti della normativa canonica sul mutamento di stato di parrocchie ed edifici sacri (cann. 515 §2 e 1222 §2): riflessioni e proposte*, «Ius Ecclesiae» 29 (2017), pp. 327-352.

vemente alcuni dei cambiamenti relativi a due temi: da una parte, la possibilità dei fedeli di diventare ricorrenti (e non meri denunciati) laddove l'autorità amministrativa non osservi le prescrizioni stabilite dalla legge per l'emanazione di un atto amministrativo singolare e, dall'altra, la considerazione della gravità delle ragioni giustificanti la demolizione di una chiesa, come concetto indeterminato di legalità e non come ambito di piena discrezionalità.

2. UNO FRA I DIVERSI CAMBIAMENTI GIURISPRUDENZIALI:  
DA MERI RICHIEDENTI / DENUNCIANTI A VERI RICORRENTI

Si legge nella traduzione italiana dei numeri 21 e 22 del decreto definitivo del 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA:

“21. I fedeli ascritti alla parrocchia Y, non hanno dunque subito alcun gravame degno di considerazione giuridica, perché da nessuna parte consta che sia stato leso un loro interesse personale, attuale, diretto e tutelato almeno indirettamente dalla legge. Il giudizio relativo al gravame, nel caso, deve essere considerato in relazione alla nuova condizione che derivava dalla “demolizione” della chiesa. Ma lo stesso Patrono dei ricorrenti quasi null'altro può dire sulla questione tranne che alcuni fedeli furono ascritti alla parrocchia Y. Invero quell'affermazione è priva del fondamento della legittimazione attiva dei singoli soci o ricorrenti, in quanto nessuno afferma, e dimostra, in qualche modo, di essere stato leso dall'atto amministrativo dell'Ecc.mo Vescovo diocesano, il quale è posto a capo della Chiesa particolare che regge con potestà ordinaria, sotto l'autorità del Romano Pontefice.”

“22. Il gravame, che si afferma essere stato subito, altro non è che una lesione dell'utilità o del vantaggio (vedi n. 19) derivata dalla decisione del Vescovo diocesano (vedi n. 1). Ma da un incomodo o necessità dei ricorrenti, non emerge un gravame fondato sulla legge canonica, il che è necessario per un vero ricorso al superiore gerarchico. In un caso analogo, il Collegio degli Em.mi Padri Cardinali di Questa Segnatura Apostolica dichiarò: “Il gravame nel caso presuppone che il ricorrente abbia qualche diritto soggettivo o almeno un interesse; il quale interesse, perché fornisca un fondamento all'azione, non può essere inteso come un interesse qualsiasi, ma deve essere, come insegna la dottrina, personale, diretto, attuale e tutelato dalla legge, almeno indirettamente”. (Decreto 21 novembre 1987, Prot. N. 17447/85 CA nella causa Ultraiecten., n. 4, p. 5).”<sup>19</sup>

Come si è potuto osservare, alla fine del n. 22 del decreto definitivo del 21 maggio 1988 *coram* Rossi ora pubblicato, emerge un'altra prova dello stretto legame con il decreto definitivo del 21 novembre 1987 *coram* Castillo Lara, quando cita parzialmente il n. 4 di quest'ultimo.

<sup>19</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decreto definitivo*, 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA, nn. 21-22 (traduzione all'italiano pubblicata in questo fascicolo della rivista).

Inoltre, al numero 7 del decreto definitivo del 21 novembre 1987 viene stabilito un principio che verrà anche seguito dal decreto definitivo del 21 maggio 1988:

“La soppressione della chiesa X può essere per i ricorrenti fonte di un qualsiasi incomodo o difficoltà, come ad esempio per la necessità di compiere un tragitto più lungo, o per una organizzazione carente o per una pastorale meno prospera ecc. Tuttavia, un simile interesse, benché reale, non appare fondato nella legge, così da legittimare un vero ricorso; questo può essere motivo per una *petitio gratiae*, ma non per un ricorso giuridico.

Lo stesso è da dirsi dell'interesse generale che tutti i fedeli hanno di conservare gli edifici sacri ed i monumenti ecclesiastici rilevanti per arte o storia. I fedeli possono manifestare all'autorità ecclesiastica superiore i propri desideri o reclami; tuttavia, un tale interesse in alcun modo fornisce fondamento per la presentazione di un ricorso gerarchico.

Si deve distinguere attentamente un ricorso, che genera effetti giuridici, da un ricorso in senso lato in cui i fedeli informano l'autorità ecclesiastica circa abusi eventualmente commessi da un'autorità inferiore. Un simile intervento può piuttosto essere chiamato denuncia e non è soggetto ad alcuna condizione da parte del ricorrente”.<sup>20</sup>

Infatti, nel decreto del 21 maggio 1988 non si riconosce ai fedeli un diritto a ricorrere a meno che non si possiedano diritti patrimoniali.<sup>21</sup> In pochi anni però si svilupperà successivamente una diversa sensibilità giurisprudenziale, come emerge nelle cause *suppressionis paroeciae (et reductionis ecclesiae in usum profanum)*, decise con sentenze definitive *coram* Fagiolo del 20 giugno 1992 e del 16 gennaio 1993,<sup>22</sup> poiché in esse la mancanza di legittimazione dei fedeli non fu eccepita e ciò non soltanto perché erano state osservate le indicazioni della risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, del 29 aprile 1987, ma soprattutto perché i provvedimenti di soppressione e di riduzione delle chiese a usi profani non sordidi impugnati presentavano aspetti nei quali l'autorità non si era adeguata alla legge,<sup>23</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, n. 7, p. 363.

<sup>21</sup> Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decreto definitivo*, 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA, n. 19.

<sup>22</sup> Si tratta delle sentenze definitive *coram* Fagiolo, del 20 giugno 1992 nella causa prot. n. 22036/90 CA e del 16 gennaio, prot. n. 218883/90 CA, già menzionate nella nota 9, entrambe originate da provvedimenti decisi dall'Arcivescovo di Chicago (USA) per sopprimere due parrocchie e ridurre a usi profani non sordidi le rispettive chiese parrocchiali.

<sup>23</sup> “(...) ipsi... sunt membra paroeciae... ius habentia ut in omnibus, quae ipsorum paroecialem vita respiciunt, serventur ius canonicum. (...) Christifideles ergo, propter arctam cum Ecclesia consuetudinem et communionem vitae, quae generatim et praesertim in propria paroecia exercent, membra activa habendi sunt eorundem paroeciae atque habiles ad iura paroeciae defendenda” (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, 16 gennaio 1993, prot. n. 21883/90 CA, *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae*

in prescrizioni determinate<sup>24</sup> o indeterminate,<sup>25</sup> e la sussistenza di tali illeciti, unita alla condizione di parrocchiani da parte dei ricorrenti, fu stata considerata dai giudici gravame sufficiente per ricorrere.

Si è dunque manifestato un cambio di prospettiva della giurisprudenza nel considerare il reclamo dei fedeli della parrocchia non come un mero ricorso in senso ampio, del tipo denuncia o *petitio gratiae*, vale a dire, un atto di pre-iniziativa che lascia all'autorità gerarchicamente superiore la possibilità di intervenire o meno, ma lo ha identificato come vero ricorso in senso stretto, costitutivo di un atto d'iniziativa procedimentale, in grado di imporre all'autorità gerarchicamente superiore un obbligo di procedere,<sup>26</sup> il che, fra l'altro, riflette il riconoscimento giurisprudenziale di un diritto dei fedeli della parrocchia al buon governo o alla buona amministrazione, nel senso che il

*in usum profanum*, n. 18, in I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, cit., pp. 432-433). (“[...] gli stessi ... sono membri della parrocchia... avendo diritto che in tutto ciò che riguarda la vita parrocchiale degli stessi si osservi il diritto canonico. [...] I fedeli, dunque, proprio per la consuetudine e la comunione di vita con la Chiesa, che in genere e nello specifico esercitano nella propria parrocchia, sono da ritenersi membri attivi delle loro parrocchie e abili a difendere i diritti della parrocchia” [traduzione all'italiano a cura di G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 428]).

<sup>24</sup> “Quoad hac reductionem non omnia clara in actis habentur... quaedam adest confusio inter suppressionem, clausuram et reductionem ecclesiae ad usum profanum... Unum tamen clarum est... non auditum fuit Consilium presbyterale quoad reductionem ecclesiae ad usum profanum” (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, 16 gennaio 1993, prot. n. 21883/90 CA, *Suppressionis parociae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, n. 18, in L. WELNITZ, *La soppressione e l'unione estintiva di parrocchie* (cf. can. 515 §2 CIC), e *la riduzione di una chiesa ad uso profano* (cf. can. 1222 CIC): *sviluppi recenti*, cit., p. 45, nota 68). (“[...] Circa questa riduzione non tutto è chiaro negli atti...c'è qualche confusione tra soppressione, chiusura e riduzione della chiesa ad uso profano... Una sola cosa è chiara... che non fu udito il consiglio presbiterale circa la riduzione della chiesa ad uso profano” [traduzione all'italiano a cura di G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 429]).

<sup>25</sup> “Constare de violatione legis in procedendo quoad (...) reductionem ecclesiae A ad usum profanum, quia non observata est norma can. 1222 §2; Archidiocesis Chicagensis tenetur ecclesiam paroecialem ad statum quo gaudebat ante eius suppressionem restituere” (SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, 20 giugno 1992, prot. n. 22036/90 CA, *Suppressionis parociae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, n. 18, in G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., p. 89). (“[...] Consta della violazione di legge nel procedere circa [...] la riduzione della chiesa A all'uso profano, poiché non si è osservata la norma di cui al can. 1222 §2. L'Arcidiocesi di Chicago è tenuta a restituire la chiesa parrocchiale allo stato di cui godeva prima della sua soppressione [traduzione all'italiano a cura di G. PARISE, *La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 439]).

<sup>26</sup> Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, Roma, EDUSC, 2009<sup>2</sup>, p. 183.

buon governo o la buona amministrazione richiedono necessariamente (anche se non soltanto) l'osservanza della norma da parte del governante che, nel caso, come di solito accade nella Chiesa, è anche pastore.<sup>27</sup>

3. UN ALTRO MUTAMENTO: LA DIVERSA CONSIDERAZIONE  
DELLA GRAVITÀ DELLE CAUSE GIUSTIFICANTI  
LA DEMOLIZIONE DI UNA CHIESA

Sebbene risulti evidente che demolizione e riduzione della chiesa ad uso profano non sordido siano decisioni differenti,<sup>28</sup> tuttavia, in mancanza di una norma generale sulle demolizioni delle chiese, nel periodo in cui sono stati emanati i decreti definitivi del 21 novembre 1987 e del 21 maggio 1988 è stata applicata senza troppe distinzioni la normativa stabilita per la riduzione della chiesa ad uso profano non sordido, specificamente il can. 1222 CIC,<sup>29</sup> quando l'autorità competente intendeva decidere la demolizione di una chiesa.

Nel numero 19 del decreto definitivo del 21 maggio 1988, sono presenti ben tre diversi riferimenti al can. 1222:

“19. Queste lesioni hanno origine soprattutto in due motivi, e allora i ricorrenti reclamano: a) essere stati violati i propri diritti previsti al can. 1222 (...) Per la prima rivendicazione si presenta il can. 1222, che stabilisce che una chiesa può essere ridotta a uso profano non indecoroso dal Vescovo diocesano se in alcun modo può essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla (cfr. 1). Il paragrafo 2 dello stesso prescrive che una chiesa può essere ridotta a uso profano non indecoroso quando altre gravi ragioni lo suggeriscano, dopo essere stato udito il consiglio presbiterale, e con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.

<sup>27</sup> In relazione con il rapporto fra diritto canonico e governo pastorale, può risultare significativo che, nel 1990, due anni dopo il decreto definitivo ora commentato, sia stata la Diocesi di Breda la prima in Olanda ad istituire l'ufficio o consiglio di riconciliazione previsto nel can. 1733 § 2 per evitare ricorsi amministrativi. Cfr. K. MARTENS, *Administrative procedures in the Roman Catholic Church. Difficulties and Challenges*, «Ephemerides Theologiae Lovaniensis» 76 (2000), pp. 354-380, specificamente, p. 364.

<sup>28</sup> “Innanzitutto è necessario distinguere chiaramente tre separati e distinti processi canonici: 1) la modifica di parrocchie, 2) la riduzione all'uso profano e/o la chiusura permanente di chiese, e 3) l'alienazione di edifici attualmente o in precedenza consacrati. Ogni processo ha la propria procedura, e ciascuna deve essere seguita con attenzione e correttezza.” (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, 30 aprile 2013, cit., p. 381).

<sup>29</sup> Can. 1222 CIC (§1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso. §2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime).

L'Ecc.mo Vescovo di N, nel caso non era per legge vincolato a chiedere l'opinione o il permesso dai fedeli iscritti alla parrocchia Y e adesso ricorrenti, sia individualmente che agendo congiuntamente, per i diritti dei fedeli che loro riferiscono in modo generale per tutto quello che hanno dato alla chiesa parrocchiale in quanto fedeli iscritti alla parrocchia Y, sia individualmente sia in quanto comunità parrocchiale (cfr. cann. 222, § 1, 1261). Il consenso dei fedeli è richiesto a norma del can. 1222 § 2 quando i fedeli rivendicano per sé legittimamente dei diritti, per usare un esempio, provenienti dalla fondazione o dall'edificazione di una chiesa, i quali diritti sono detti patrimoniali o assimilati".<sup>30</sup>

Tuttavia sembra dedursi che le gravi cause, che lo stesso can.1222 § 2 stabilisce fra i presupposti necessari per poter ridurre a usi profani non sordidi una chiesa (e ancora di più per la sua demolizione), siano nel caso così chiare che non richiedano, da parte dei giudici, nessuna ulteriore illustrazione.

Occorre a questo proposito rammentare il brano del numero 3 del decreto definitivo del 21 maggio 1988 dove si si afferma che

“in data 5 giugno 1985, il Comitato ricorse alla Congregazione per il Clero, che, il 15 febbraio 1986, decretò che la questione doveva essere rimessa alla coscienza e prudenza sacerdotale del Vescovo, il quale doveva anche agire osservando le disposizioni del Codice di Diritto Canonico”.<sup>31</sup>

Si potrebbe dedurre che la Congregazione per il Clero ha riconosciuto che nella controversia sorta fra il comitato per la conservazione della chiesa e il vescovo diocesano, il presule poteva agire “secondo coscienza e prudenza sacerdotale” e “osservando le disposizioni del Codice di Diritto Canonico”, perché in precedenza ha ritenuto (al meno implicitamente) che era di competenza esclusiva del vescovo verificare la sussistenza delle ragioni gravi richieste dal can. 1222 § 2 per ridurre la chiesa a usi profani e per demolirla. Durante il processo che ha dato luogo al decreto definitivo ora commentato, non è stata sollevata neanche la questione sulla sussistenza delle gravi ragioni per la demolizione.<sup>32</sup> Almeno, dal testo del decreto definitivo *coram* Rossi si deduce che l'avvocato dei ricorrenti non abbia obiettato la mancanza delle cause gravi,<sup>33</sup> che nemmeno sono state esplicitate nel decreto definitivo. In

<sup>30</sup> SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Decreto definitivo*, 21 maggio 1988, prot. n. 17914/86 CA, traduzione all'italiano pubblicata in questo fascicolo *della rivista*.

<sup>31</sup> *Ibid.*, n. 3.

<sup>32</sup> La Segnatura invece lo ha fatto in ulteriori cause di contenzioso amministrativo; cfr. G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., p. 112, nota 44.

<sup>33</sup> O, se nel suo ricorso lo ha fatto, gli è mancata la convinzione con cui invece ha contestato il difetto di ragioni gravi il patrono della parte ricorrente nella già ricordata causa *coram* Caffarra (cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, *Sentenza definitiva*, 21 maggio 2011, prot. n. 41719/08 CA, *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, n. 8, cit.), dove nel dispositivo il Collegio dei Giudici si è pronunciato “[C]onstat

un certo modo, sembra che sia stato seguito il ragionamento secondo cui la soppressione della parrocchia rendesse giustificata la demolizione della chiesa. Il cambiamento di sensibilità nella giurisprudenza del Supremo Tribunale pare che sia avvenuto poco dopo, a partire dell'introduzione delle vertenze provenienti dagli Stati Uniti riguardanti soppressioni di parrocchie laddove si aggiungeva anche la demolizione delle chiese: in esse si è sottolineato che il vescovo diocesano, oltre ad osservare gli altri requisiti, può decidere di sopprimere una parrocchia per cause giuste, ma per ridurre una chiesa a usi profani non sordidi ha bisogno di addurre ragioni gravi. La giurisprudenza ha fornito talune indicazioni circa quali ragioni potevano considerarsi gravi e quali invece no.<sup>34</sup>

#### 4. DALLA DEMOLIZIONE DI DUE CHIESE UN CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DELL'ORDINE GIUSTO DELLA CHIESA

Il decreto definitivo del 21 maggio 1988, come pure quello del 21 novembre 1987 sono state le prime decisioni di contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che hanno definito controversie riguardanti provvedimenti che includevano la soppressione della parrocchia, la riduzione ad usi profani non sordidi e la successiva demolizione

tantum de violatione legis in decernendo quoad reductionem ecclesiae in usum profanum” perché non era emersa la gravità delle ragioni per decidere la riduzione della chiesa ad uso profano non sordido. È pur vero che questo secondo avvocato è stato suffragato da una letteratura e una giurisprudenza che non esistevano negli anni ottanta dello scorso secolo, allorché l'avvocato Carlo Tricerri ha preparato l'impugnazione e le repliche nel processo prot. n. 17914/86 CA.

<sup>34</sup> Cfr., ad esempio, F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, cit., pp. 126-130. Tuttavia, la complessità della questione emerge in una valutazione pubblicata nel 1999: “al di là del giudizio sui casi concreti, pare che la Segnatura abbia trascurato un'occasione propizia per indicare formalmente o giudizialmente in modo autorevole i criteri giuridici in base ai quali giudicare l'esistenza e/o l'inesistenza di una causa grave, distinguendola da una causa pastorale qualsiasi. Il presupposto di un atto legittimo dell'autorità amministrativa sembra divenire *praesumptio iuris ac de iure*.” (G. P. MONTINI, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, cit., p. 115). Successivamente, la Congregazione per il Clero, tramite le *Linee guida procedurali per la modifica di parrocchie, la chiusura o la riduzione di chiese a uso profano non indecoroso e l'alienazione delle stesse*, 30 aprile 2013, cit., ha fornito diversi criteri, alcuni dei quali indicati nel capoverso 2, lettera h: “[P]otendo restare le chiese edifici consacrati anche in caso siano utilizzate solo occasionalmente o raramente, la giurisprudenza ha stabilito che le seguenti ragioni, di per sé considerate, non costituiscono una grave causa: i) un piano generale della diocesi volto alla riduzione del numero di chiese; ii) la chiesa non è più necessaria; iii) la parrocchia è stata soppressa; iv) il numero dei parrocchiani è diminuito; v) la chiusura non danneggia il bene delle anime; vi) il desiderio di promuovere l'unità della parrocchia; vii) talune cause potenziali future che ancora non si siano verificate” (p. 391).

della chiesa parrocchiale. Poi, negli anni, si sono susseguiti molte altre cause, soprattutto provenienti dagli USA, relative a soppressioni di parrocchie, con o senza riduzioni di chiese a usi profani non sordidi, con o senza demolizione, e altri provvedimenti simili. Ovviamente, ogni causa ha considerato un caso singolare, ma la giurisprudenza della Segnatura Apostolica si è sviluppata contribuendo alla formazione di linee generali che si sono tradotte poi in orientamenti quasi normativi di utilità rilevante per la vita della Chiesa, non soltanto in Olanda o negli Usa, ma anche in altri paesi.

Il “faticoso ristabilimento della giustizia”, come Benedetto XVI descrisse lo svolgimento del processo contenzioso amministrativo, “destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli e tra loro e l’Autorità ecclesiastica”, rappresenta un valido e necessario servizio alla Chiesa che trascende la tensione propria di qualsiasi processo giudiziario. Riprendendo parole di Benedetto XVI, si potrebbe concludere il presente commento ricordando ancora una volta che “[I]nfatti la pace interiore e la volonterosa collaborazione dei fedeli nella missione della Chiesa scaturiscono dalla ristabilita coscienza di svolgere pienamente la propria vocazione. La giustizia, che la Chiesa persegue attraverso il processo contenzioso amministrativo, può essere considerata quale inizio, esigenza minima e insieme aspettativa di carità, indispensabile ed insufficiente nello stesso tempo, se rapportata alla carità di cui la Chiesa vive”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Le citazioni virgolettate dell’ultimo paragrafo corrispondono a BENEDETTO XVI, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011, «AAS» 103 (2011), p. 118.

CORRIGENDA

relativamente alla traduzione della sentenza del 2 ottobre 2018,  
Prot. n. 52094/16 CA del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica  
(cf. *Ius Ecclesiae* 33 - 1 [2021] pp. 241-251)

*Praemittenda*: Occorre tener presente che il testo italiano rende il latino *coetus/coetus personarum* (un gruppo/un gruppo di persone) con organo collegiale. Va anche notato che il latino *patronus* (patrono) è dovunque tradotto come avvocato, spesso con l'aggiunta patrocinatore o difensore; Si tengo comunque presente che un patrono è anche il procuratore della rispettiva parte presso la Segnatura Apostolica.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| p. 244 n. 5 <i>linea</i> 5       | <i>loco</i> consiglio pastorale <i>legatur</i> consiglio presbiterale  |
| p. 244 n. 5 <i>linea</i> 8       | <i>loco</i> con percorso pubblico <i>legatur</i> per posta   |
| p. 244 n. 5 <i>lineae</i> 21-22  | <i>loco</i> con percorso pubblico <i>legatur</i> per posta   |
| p. 245 n. 6 <i>linea</i> 17      | <i>loco</i> convalidabile <i>legatur</i> sanabile  |
| p. 248 n. 10 <i>lineae</i> 21-25 | <i>loco</i> furono indicate le conclusioni gli atti conseguenti all'unione estintiva delle parrocchie nel contesto dei cambiamenti, cosa che riguarda i ministri pastorali <i>legatur</i> furono indicati soltanto le conseguenze dell'unione estintiva delle parrocchie nel contesto dei cambiamenti riguardanti i ministri pastorali |
| p. 249 <i>linea</i> 4            | <i>loco</i> collegio presbiterale <i>legatur</i> consiglio presbiterale  |
| p. 249 <i>lineae</i> 8-9         | <i>loco</i> perché la decisione abbia valore effettivo <i>legatur</i> perché il consiglio possa procedere  |
| p. 249 n. 11 <i>lineae</i> 10-12 | <i>loco</i> : in tale facoltà di sanazione, come abbiamo visto, secondo diritto, la Congregazione non ha potere <i>legatur</i> la Congregazione non ha tale facoltà di sanare, come abbiamo visto in iure  |